Sommario

LEGGE DI BILANCIO 2021 2

FONDO PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI AUTONOMI (COMMI 20 – 22) 2
NUOVO "BONUS IDRICO" (COMMI DA 61 A 65) 3
PROROGA SUPERBONUS (COMMI 66-75) 3
PROROGA BONUS VERDE (COMMA 79) 5
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE AD ENERGIA ELETTRICA (COMMI 77-79) 6
RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA AI BENI IMMATERIALI PRIVI DI TUTELA GIURIDICA (COMMA 83) 6
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ACQUISTI DI ATTREZZATURE DA PARTE DELLE PMI E NUOVA SABATINI (COMMI 95-96) 6
CREDITO DI IMPOSTA CUOCHI (COMMI 117-123) 7
SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE - COMMI 206 E DA 208 A 212 7
TERMINE DI SCADENZA TITOLI DI CREDITO – COMMA 207 8
FONDO DI GARANZIA PMI (COMMI 216-2018) 8
INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (COMMI 233-243) 8
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI (COMMI 244-247) 9
PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI (COMMI 248 – 254) 9
RAFFORZAMENTO PMI - COMMI DA 263 E 264 10
ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (COMMA 266) 11
DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE (COMMA 333) 11
CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITA' DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI (COMMI 381-384) 11
INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE - COMMI DA 386 A 401 12
PROROGA E MODIFICHE ALL'INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 E ALL'IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI AD ELEVATE EMISSIONI DI CO2 (COMMI 651 – 659) 13
TRANSIZIONE 4.0: CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (COMMI 1051-1063) – CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO E CREDITO D'IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0 (COMMA 1064) 14
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (COMMI 1095 -1097) 14
CREDITO DI IMPOSTA AMBIENTI DI LAVORO (COMMI DA 1098 A 1100) 15
IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (COMMA 1108) 15
MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - COMMI DA 1109 A 1115 15
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI (COMMI 1122 – 1123) 17

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

LEGGE DI BILANCIO 2021

La Legge 178/2020, c.d. Legge di Bilancio per il 2021, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La Legge si compone di 20 articoli ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

FONDO PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI AUTONOMI (COMMI 20 – 22)

Viene istituito un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

L'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

PROROGA DETRAZIONI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (COMMI 58-60)

Riqualificazione energetica

È prorogato dal 31.12.2020 al **31.12.2021** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione fiscale nella misura del 65% - 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Recupero patrimonio edilizio

È prorogato dal 31.12.2020 al **31.12.2021** il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, TUIR sono interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dell'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Bonus mobili

È confermato **anche per il 2021 il c.d. "bonus mobili"**. In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020. La **spesa massima agevolabile** (pari a € 10.000 fino al 2020) è stata **innalzata a € 16.000.**

Bonus facciate

Con la modifica dell'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, è **confermato anche per il 2021 il c.d. "bonus facciate"**, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

NUOVO "BONUS IDRICO" (COMMI DA 61 A 65)

Viene riconosciuto alle **persone fisiche residenti** in Italia, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni)**,** un "**bonus idrico**" pari a **1.000 euro** per ciascun beneficiario, da utilizzare **entro il 31 dicembre 2021**, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua; gli interventi possono avvenire:

- su edifici esistenti;
- su parti di edifici esistenti;
- o su singole unità immobiliari.

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:

- la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico **uguale o inferiore a 6 litri** e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua **uguale o inferiore a 9 litri** al minuto, comprese le eventuali **opere idrauliche e murarie** collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

PROROGA SUPERBONUS (COMMI 66-75)

Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. superbonus.

Data sostenimento spese agevolabili e rateazione

Per la detrazione del 110% è ora disposto che:

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- la detrazione spettante per gli **interventi "trainanti"** di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 30.6.2022**. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);
- per gli interventi eseguiti da

  - **condomini**,

  - **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su **edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; nel caso in cui **al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%** dell'intervento complessivo**, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022;**
- per gli interventi effettuati dagli **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati/enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall'1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5).

Perimetro oggettivo

In merito all'ambito oggettivo della detrazione vengono apportate le seguenti modifiche:

- **Viene esteso l'ambito oggettivo** di applicazione prevedendo che **gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa,** senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- viene specificato che **un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente"** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
  1. impianti per l'approvvigionamento idrico,
  2. impianti per il gas,
  3. impianti per l'energia elettrica,
  4. impianto di climatizzazione invernale;
- **le agevolazioni vengono estese anche per gli interventi su edifici privi di Ape** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, **purché al termine degli interventi,** che devono comprendere anche quelli di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, **raggiungano una classe energetica in fascia A;**
- viene estesa l'agevolazione anche agli **interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** (art. 16-bis, comma 1, lettera *e*, TUIR) anche ove effettuati in favore di **persone di età superiore a 65 anni;**
- per gli interventi eseguiti dagli **IACP** (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, **l'agevolazione viene estesa agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2022** e, limitatamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo;
- la detrazione per le spese sostenute nel 2022 relative agli **interventi di adozione di misure antisismiche** (art. 16, comma 1-*bis,* D.L. 63/2013) o **all'acquisto di immobili ristrutturati siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3** (art. 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013), è ripartita in 4 quote annuali di pari importo;
- per gli **interventi di ricostruzione** dei fabbricati danneggiati **dal sisma** nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza**, è aumentato del 50% il limite di spesa agevolabile;**

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- in riferimento agli interventi sugli immobili dei Comuni colpiti da sisma a far data dal 1.4.2009, viene previsto che gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- l'agevolazione prevista per l'installazione di **impianti fotovoltaici, quando tale installazione risulta essere un intervento "trainato",** è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici;
- la detrazione prevista per l'installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, quando tale installazione risulta essere un intervento "trainato",** è ripartita in 5 quote annuali (ridotte a 4 per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022), e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
  - 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis*;
  - 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  - 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine.

  L'agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Interventi condominiali – approvazione delibere

Viene integrato il comma 9-*bis* prevedendo che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un **numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.**

Adempimenti

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa:

a. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
c. garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Infine, il nuovo comma 14-*bis*, prevede che ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: "*Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici*".

PROROGA BONUS VERDE (COMMA 79)

Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. *bonus* verde di cui all'articolo 1, comma 12, L. 205/2017.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE AD ENERGIA ELETTRICA (COMMI 77-79)

Per le persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano, anche il locazione finanziaria, **autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica (categoria M1)** di potenza inferiore a 150 kW e con un **prezzo inferiore a 30.000 euro (**al netto dell'IVA) risultante dal listino dei prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, è riconosciuto un contributo nella misura del 40 per cento della spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'acquirente, nel limiti delle risorse stanziate per l'anno 2021 pari a 20 milioni di euro. Il presente contributi **non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente.**

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA AI BENI IMMATERIALI PRIVI DI TUTELA GIURIDICA (COMMA 83)

La disposizione in commento va ad inserirsi nel corpo dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020 (cd. "Decreto Agosto"), prevedendo, con il nuovo comma 8-bis, l'estensione della possibilità di cui all'art. 14 della L. 21 novembre 2000, n. 342 di effettuare il riallineamento dei valori – non più con riferimento ai soli "beni" immateriali giuridicamente tutelabili (marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc.) ma – anche all'avviamento e alle altre attività immateriali prive di tutela giuridica risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Per il riallineamento dei valori dell'avviamento e alle altre attività immateriali è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%; tale imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo. I maggiori valori devono essere accantonati in un'apposita riserva in sospensione d'imposta e sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale il riallineamento è eseguito.ù

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ACQUISTI DI ATTREZZATURE DA PARTE DELLE PMI E NUOVA SABATINI (COMMI 95-96)

Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione.
Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.

É confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi:

- in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

CREDITO DI IMPOSTA CUOCHI (COMMI 117-123)

Viene introdotto, per gli esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0,

un credito d'imposta fino al 40% del costo delle spese:

- per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Le spese ammissibili sono quelle per:

a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con decreto Mise, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE - COMMI 206 E DA 208 A 212

Viene prorogata ed estesa la disciplina sull'intervento straordinario in **garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 contenuta nell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (vedi informativa M17 – Speciale D.L. Liquidità).

In particolare viene prorogata dal 31 dicembre 2020 **al 30 giugno 2021** l'**operatività** della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì **ampliato l'ambito applicativo dello strumento** in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

1) **a cessioni dei crediti** effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari **senza garanzia** di solvenza del cedente (dunque alle cessioni *pro soluto*, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro solvendo). La nuova disposizione trova applicazione **alle garanzie concesse dall'1.1.2021;**
2) a operazioni di finanziamento con **rinegoziazione** del debito, **purché** si preveda l'erogazione di **credito aggiuntivo** in misura pari ad almeno il **25 per cento** dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall'1.1.2021. Il comma 208 inoltre consente che, in caso di

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato. In tal modo si vuole consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

Inoltre a decorrere **dal 1° marzo** e **fino al 30 giugno 2021**, la società SACE S.p.A. rilascia garanzia alle **imprese** con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. ***mid-cap***), **a titolo gratuito**, fino alla **copertura del 90 per cento** del **finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a **5 milioni di euro**, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il comma in esame è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese "*mid-cap*" di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "*mid cap*", è prevista fino al 28 febbraio 2021.

Infine, a decorrere **dal 1° luglio 2021**, le predette imprese "*mid cap*" possono accedere, con una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento, alle **garanzie SACE** rilasciate a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE. Fanno capo a SACE S.p.a. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse.

TERMINE DI SCADENZA TITOLI DI CREDITO – COMMA 207

Viene sospeso fino al 31 gennaio 2021 il termine di **scadenza** relativo a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal **1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.**

FONDO DI GARANZIA PMI (COMMI 216-2018)

I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, dal 1° gennaio 2021, possono avere durata fino a 15 anni.

Il soggetto beneficiario dei suddetti finanziamenti già concessi al 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della durata fino a un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente RendiStato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Infine, viene modificato il tasso di interesse che non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (RendiStato) con durata analoga al finanziamento.

INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (COMMI 233-243)

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite a:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- eccedenza ACE maturata fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Le società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. Sono ammessi anche i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle per le quali si vuole fruire del credito in oggetto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e l'importo dell'Ace si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni richieste devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

Non sono ammesse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5, L.F., o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14/2019.

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, l'agevolazione può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI (COMMI 244-247)

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità". Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

Tale norma proroga le disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI ai sensi del citato art. 13 prevedendo al contempo, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle c.d. "midcap" sullo strumento Garanzia Italia SACE spa di cui all'art. 1, DL n. 23/2020.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI (COMMI 248 – 254)

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura Italia", ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È stata prevista la proroga dei suddetti termini del 31.1.2021 al 30.6.2021.

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano:

- già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all'art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;

- non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

RAFFORZAMENTO PMI - COMMI DA 263 E 264

L'art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (vedi nostra circolare monotematica M21- Decreto rilancio) prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e **che hanno deliberato ed "eseguito" dal 20.5.2020 al 31.12.2020 un aumento di capitale non inferiore a € 250.000**, il riconoscimento, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50%** delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Con la nuova manovra è stato confermato che:

- la possibilità di beneficiare del credito d'imposta è estesa agli **aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021**. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1.2021 - 30.6.2021 la **soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell'aumento di capitale**.
- Inoltre avendo ampliato l'estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di **distribuzione di riserve prima dell'1.1.2025** (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).
- E' importante sottolineare che la previsione in esame **non riguarda** il credito d'imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 dell'art. 26 (credito di imposta pari al 20 per cento dell'investimento a favore dei soggetti che effettuano **conferimenti in denaro partecipando all'aumento del capitale sociale** di una o più società) che pertanto **spetta esclusivamente qualora l'aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;**
- per l'accesso all'agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di **non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà** ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso **non sia sottoposto o ammesso a procedura concorsuale** ovvero non sia stata presentata o depositata, l'istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale. Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio, e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione.

Per poter accedere alle agevolazioni restano ovviamente confermati gli altri requisiti richiesti:

- ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni,
- riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%,
- regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

l credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 **a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento**, successivamente all'approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (COMMA 266)

Per le perdite emerse nell'**esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5, e 6 e 2482-*ter*, cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n.4), e 2545-*duodecies*, cod. civ..

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 di cui agli articoli 2446, comma 2 e 2482-*bis*, comma 4, cod. civ., è posticipato al **quinto esercizio successivo**. A tal fine, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter*, cod. civ., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui sopra. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-*ter*, cod. civ.. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-*duodecies*, cod. civ..

Le perdite devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE (COMMA 333)

Il comma 333 della Legge di Bilancio 2021 **innalza la spesa massima detraibile per le spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente, detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, **dai previgenti 500 euro a 550 euro**, mentre resta ferma la franchigia di euro 129,11.

CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITA' DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI (COMMI 381-384)

I commi 381-384 della Legge di Bilancio 2021 stabiliscono che **il locatore che riduce il canone di locazione per i contratti di immobili adibiti dal locatario ad abitazione principale, può beneficiare di un contributo a fondo perduto**. Per poter beneficiare del contributo occorre rispettare tre condizioni. La prima è che il locatore conceda una riduzione del canone. Non è prevista una misura minima, né una misura massima di riduzione. Va considerato che è previsto un limite massimo del contributo spettante fino a 1.200 euro annui per singolo locatore (si deve intendere per contratto) e che il contributo può arrivare al 50% della riduzione del canone. La seconda condizione riguarda l'ubicazione dell'immobile; il contributo spetto infatti solo con riferimento agli immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa. La terza ed ultima condizione è che l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del locatario.

Al fine di poter beneficiare del contributo è necessario ed obbligatorio comunicare all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. Per le modalità applicative occorre attendere la pubblicazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (previsto indicativamente per la fine di febbraio – inizio marzo).

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE - COMMI DA 386 A 401

E' stata istituita una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta **per sei mensilità.**

La suddetta indennità è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

L'indennità – erogata dall'INPS è riconosciuta in favore dei soggetti che presentano i seguenti requisiti:

1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
4. hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
6. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità - **erogata per sei mensilità - è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito** liquidato dall'Agenzia delle entrate. Il relativo importo **non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili**.

Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

La domanda – recante l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse - è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica **entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**.

L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Si prevede che **la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.**

L'erogazione dell'indennità in esame è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione – anche con riferimento al finanziamento dei medesimi percorsi - è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame,

La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l'attività.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

PROROGA E MODIFICHE ALL'INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 E ALL'IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI AD ELEVATE EMISSIONI DI CO2 (COMMI 651 – 659)

Come previsto dalla Legge Finanziaria 2019, **a partire dal 1.03.2019 e fino al 31.12.2021 risultano introdotti incentivi all'acquisto di autovetture** (categoria internazionale M1, quindi con massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente) **con emissioni di CO2 entro i 70 g/km e con prezzo di listino non superiore a 50.000 euro (IVA esclusa per un totale, dunque, di 61.000 euro). Gli incentivi introdotti si rivolgono, di fatto, ad auto elettriche e ad alcune auto ibride.**

In caso di rottamazione di un mezzo di pari categoria e di classe ambientale fino a Euro 4, il bonus è:

- 6.000 euro nella fascia 0-20 g/km;
- 2.500 euro nella fascia 21-70 g/km

Il veicolo consegnato per la rottamazione e per il conseguimento dell'incentivo, deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad un suo familiare convivente alla data di acquisto. In caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, il veicolo rottamato dovrà essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad un suo familiare convivente.

L'acquisto e l'immatricolazione devono avvenire tra il 1.03.2019 e il 31.12.2021. Senza rottamazione queste cifre scendono rispettivamente a 4.000 e 1.500 euro.

ATTENZIONE: **I bonus sono finanziati dalla nuova ecotassa, istituita dal 1.03.2019 al 31.12.2021, su acquisti di veicoli M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km come segue:**

- 1.100 euro nella fascia 161 - 175 g/km;
- 1.600 euro nella fascia 176 - 200 g/km;
- 2.000 euro nella fascia 201 - 250 g/km;
- 2.500 euro emissioni superiori a 250 g/km.

ACQUISTO VEICOLI CON / SENZA ROTTAMAZIONE DALL'1.1 AL 31.12.2021

In sede di approvazione è altresì previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1 al 31.12.2021 anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento:

- di un contributo per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell'1.1.2011, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000;
- di un contributo per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000.

I contributi in esame sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi di cui al citato comma 1031.

ACQUISTO VEICOLI DALL'1.1 AL 30.6.2021 CON ROTTAMAZIONE

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1 al 30.6.2021 un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell'1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Il contributo in esame è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione aventi un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI N1 / AUTOVEICOLI SPECIALI M1

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1.1.2021 al 30.6.2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica / autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4, così determinato.

Massa totale a terra	Veicoli elettrici	Ibridi / alimentazione alternativa	Altra alimentazione
0 - 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 - 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

TRANSIZIONE 4.0: CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (COMMI 1051-1063) – CREDITO D'IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO E CREDITO D'IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0 (COMMA 1064)

La Legge di Bilancio 2021 ha:

- introdotto nuovi crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, nell'ambito del programma "Transizione 4.0";
- confermato la proroga fino al 31.12.2022 del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e per spese di formazione 4.0.

Le novità introdotte e le modifiche apportate verranno dettagliatamente illustrate in una Circolare Monotematica di prossima pubblicazione.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (COMMI 1095 -1097)

Lotteria degli scontrini

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l'art. 1, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni/servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

di **partecipare all'estrazione a sorte di premi** attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata **la possibilità di partecipare** alla lotteria degli scontrini **soltanto in caso di pagamenti elettronici**, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Si rammenta che l'applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata. Ora il D.L. n. 183/2020 c.d. "Decreto Milleproroghe" ha fissato all'1.2.2021 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate/Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.

Cashback

L'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abitualmente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").

La Legge di Bilancio 2021 ha chiarito che i **rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**.

CREDITO DI IMPOSTA AMBIENTI DI LAVORO (COMMI DA 1098 A 1100)

Il credito è utilizzabile in compensazione per il solo periodo **1° gennaio - 30 giugno 2021**.

Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (COMMA 1108)

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio è **obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio**, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - COMMI DA 1109 A 1115

Quanto di seguito esposto trova applicazione **a decorrere dall'1.1.2021**.

Memorizzazione corrispettivi - consegna documento fiscale

Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- annotazione nel registro dei corrispettivi.

La **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, **la consegna del documento** che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

Sanzioni per mancata o errata trasmissione corrispettivi

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al **90% dell'imposta** corrispondente all'importo non memorizzato o non trasmesso in caso di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione**;
- **memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri**.

La sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata e la tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono violazioni **sanzionate nella medesima misura**, ferma restando l'applicazione di un'**unica sanzione** pur a fronte di violazioni **inerenti i diversi momenti** (memorizzazione / trasmissione) **dell'adempimento**. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a **€ 500 e sarà applicata anche** in caso di **mancato o irregolare funzionamento del RT**.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT **è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

Inoltre nel caso in cui l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri **non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA**, è applicabile la **sanzione di € 100**, **per ciascuna trasmissione** (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Sistemi evoluti di incasso (Pos)

È differita dall'1.1.2021 **all'1.7.2021** l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i **soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso** dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, **possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica** dei corrispettivi.

Omessa installazione degli apparecchi

È prevista la **sanzione da € 1.000 a € 4.000** per l'omessa installazione del RT di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È altresì prevista la **sanzione da € 3.000 a € 12.000** in caso di **manomissione / alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso.

Sospensione licenza / attività

Il comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono **contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione**, ovvero di **memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri**.

È altresì disposto che in caso di **omessa installazione / manomissione o alterazione del RT** trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo **da 15 giorni a 2 mesi** ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Ravvedimento

Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che **non è consentito** regolarizzare **tramite il ravvedimento** l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti **quando la violazione è già stata constatata.**

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI (COMMI 1122 – 1123)

Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.

A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l'imposta sostitutiva o la prima rata.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni all'11% del valore periziato.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com